TAR Lombardia, Sezione III Milano - Sentenza 20/12/2005 n. 5636 legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Il pagamento postumo degli obblighi contributivi, sebbene regolarizzi il rapporto tra l'impresa interessata e l'istituito previdenziale (INPS), non ha gli stessi effetti sananti nell'ambito delle gare pubbliche, per partecipare alle quali è richiesto che tale adempimento sia stato effettuato prima di presentare l'offerta; trattasi, invero, di evento sanante successivo allo svolgimento della gara e quindi non incidente sulla regolarità della stessa ed in particolare sulla legittimità dell'aggiudicazione della gara all'impresa non risultata in regola.Con riferimento alla regolarizzazione postuma degli obblighi contributivi, il Consiglio di Stato ha di recente affermato (cfr, Sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8215) che deve negarsi, al fine della valida partecipazione alle gare, che la regolarizzazione successiva degli obblighi previdenziali possa avere efficacia retroattiva. Una tale possibilità, sebbene sia in grado di raggiungere il suo tipico scopo nell'ambito dell'ordinamento previdenziale (sanare la posizione nei confronti dell'INPS), non può allo stesso modo essere ritenuta idonea a posteriori a restituire quel requisito di regolarità rispetto agli adempimenti previsti in sede di gara (soprattutto, nel caso di specie, dove l'impresa ricorrente ha dichiarato espressamente, nella fase iniziale, di essere in regola con gli obblighi contributivi, nonostante poi sia risultato il contrario). La definizione postuma di tali rapporti non ha infatti valore di rilevanza extra-previdenziale e, soprattutto, non è in grado di eliminare dal mondo del diritto fatti (la avvenuta situazione di irregolarità, il mancato adempimento) già storicamente avvenuti.